

RISOLUZIONE N. 69/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 10 dicembre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

L'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, alle condizioni e nei termini ivi specificati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, n. 196, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta in parola. In particolare, l'articolo 4 del citato decreto prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6954” denominato “CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*".

Nel campo "*anno di riferimento*" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "*Cassetto fiscale*", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente